



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE



**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
**tra**  
**LA PROCURA EUROPEA**  
**e**  
**LA PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI**  
**CASSAZIONE**

La Procura Europea (di seguito: "l'EPPO") e la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione (di seguito: "Procura Generale Militare"), congiuntamente denominate "le Parti";

Visti gli Articoli 86 e 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Considerato il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, che attua una cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO (in prosieguo: il Regolamento EPPO), e in particolare gli articoli 4, 5(3), 13(1), 24(2) e 27

Considerati la funzione e il ruolo della Procura Generale Militare e più in generale della magistratura requirente militare, in particolare ai sensi degli articoli 103 co. 3 e 108 della Costituzione della Repubblica italiana, che prevedono che la magistratura militare è indipendente da ogni altro potere, ivi compresi i suoi organi requirenti

Considerata in particolare, nell'ordinamento italiano, la giurisdizione esclusiva delle Procure militari per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi armati dello Stato ad ordinamento militare

Rilevato che il Regolamento EPPO prevede l'esercizio esclusivo delle funzioni di pubblico ministero da parte della Procura Europea in tutti gli Stati membri in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) e nei procedimenti per cui la Procura Europea ha esercitato la propria competenza, dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo

Considerato che tra i reati per cui, ai sensi dell'ordinamento italiano, le Procure militari hanno giurisdizione esclusiva, sono comprese fattispecie in relazione alle quali gli interessi finanziari dell'Unione Europea potrebbero essere lesi, e per cui la Procura Europea potrebbe dover esercitare la competenza ai sensi degli articoli da 24 a 27 del Regolamento EPPO, comprese le ipotesi di avocazione dalla Procura militare che procede ai sensi dell'art. 24(2) del Regolamento EPPO

Considerato che la elevata specializzazione della magistratura militare rende opportuno che, ove la Procura Europea dovesse esercitare la competenza per fattispecie di reati militari, vi sia una costante consultazione tra la Procura Europea e la Procura militare

Ritenuto che sia nell'interesse comune della Procura Generale Militare e dell'EPPO assicurare, con riferimento ai profili in diritto, il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e una coerente trattazione dei procedimenti per reati militari per cui l'EPPO dovesse assumere la competenza

Ritenuto infine necessario che, nel giudizio di legittimità di fronte alla Corte di Cassazione, l'EPPO sia rappresentato da un Procuratore Europeo Delegato che esercita funzioni di legittimità anche con riferimento ad eventuali procedimenti per reati militari, così come peraltro previsto dall'accordo intervenuto tra l'EPPO e il Ministro della Giustizia italiano ai sensi dell'art. 13(2) e dall'art. 9 co. 1 D.L.vo 9/2021, così come modificato dall'art. 34 co. 1 lett. d) D.L. 17/2022

Concordano quanto segue:

### **Articolo 1** **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Accordo di cooperazione mira a stabilire e mantenere un rapporto di cooperazione tra le Parti in relazione a procedimenti per reati militari per cui l'EPPO dovesse esercitare la propria competenza.
2. Il presente Accordo di cooperazione, che riguarda unicamente le relazioni tra l'EPPO e la Procura Generale Militare, non è destinato a creare ulteriori diritti e obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, e non pregiudica le disposizioni che disciplinano le funzioni dell'EPPO o della Procura Generale Militare.

### **Articolo 2** **Consultazioni**

1. Fatti salvi gli obblighi delle Parti ai sensi del Regolamento EPPO e del D.L.vo 9/2021, ove possibile l'EPPO e la Procura Generale Militare si consulteranno in ogni occasione in cui l'EPPO riceva notizia da qualsiasi fonte relativa alla commissione di possibili reati militari che ricadano nella sua competenza. La Procura Generale Militare potrà indicare per la consultazione il Procuratore Capo della competente Procura Militare della Repubblica, o un suo sostituto. L'EPPO potrà indicare per la consultazione un Procuratore Europeo Delegato.

2. Nel caso in cui una Procura Militare della Repubblica rilevi la possibilità di informare l'EPPO della pendenza di un procedimento in fase di indagini per cui l'EPPO potrebbe esercitare il proprio diritto di avocazione, il procuratore titolare del procedimento si consulterà con l'EPPO prima di inviare l'informativa prevista dall'art. 24(2) del Regolamento EPPO. L'EPPO indicherà per la consultazione un Procuratore Europeo Delegato.
3. Nel caso in cui l'EPPO eserciti la competenza per un reato militare, avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento EPPO, il Procuratore Europeo Delegato si consulterà regolarmente con un procuratore militare in ogni stato e grado del procedimento. Nel rispetto della assoluta autonomia e indipendenza delle Parti, la consultazione sarà finalizzata ad assicurare, con riferimento ai profili in diritto, il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e una coerente trattazione dei procedimenti. La Procura Generale Militare potrà indicare per la consultazione il Procuratore Capo della competente Procura Militare della Repubblica, o un suo sostituto.

### **Articolo 3**

#### **Coordinamento relativo a casi specifici**

1. Quando risulti che l'EPPO e una Procura Militare della Repubblica conducono indagini collegate, le Parti si coordineranno nello svolgimento delle rispettive attività di indagine.
2. Le Parti possono invitarsi reciprocamente a partecipare, su base paritaria, a riunioni o ad altre iniziative di coordinamento.
3. Su richiesta dell'altra Parte o di propria iniziativa, ciascuna Parte può trasferire all'altra documenti specifici contenuti nel rispettivo fascicolo di indagine, nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza delle indagini penali.
4. Ciascuna Parte può sospendere lo scambio di informazioni qualora esso possa ostacolare le indagini in corso o possa compromettere la sicurezza delle persone.

### **Articolo 4**

#### **Punti di contatto**

Le Parti designeranno referenti per lo scambio di informazioni e per la collaborazione operativa per l'implementazione del presente accordo. Le stesse si notificheranno tale designazione mediante scambio di lettere.

### **Articolo 5**

#### **Protezione dei dati**

1. I dati personali possono essere trattati dalle Parti soltanto nel pieno rispetto del quadro giuridico di protezione dei dati rispettivamente applicabile. Le parti assicurano che ogni attività di ricezione dei dati personali, nonché gli eventuali trasferimenti degli stessi, saranno debitamente registrati e tracciabili, con indicazione, se richiesto da queste o altre norme di attuazione, dei motivi del loro trasferimento. Nessun dato personale sarà conservato più a lungo di quanto necessario per lo scopo per il quale è stato trattato, o di quanto richiesto in virtù di altri obblighi di legge.

2. I dati personali saranno trasmessi per una determinata finalità e non saranno trattati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati trasmessi.
3. Le Parti rispetteranno qualsiasi limitazione all'uso delle informazioni scambiate o istruzione relativa alla cancellazione o alla distruzione delle stesse, comprese eventuali limitazioni di accesso in termini generali o specifici.
4. Per quanto applicabile e senza pregiudizio per qualsiasi accordo tra le parti quali contitolari e responsabili del trattamento, le parti dovranno cooperare e informarsi reciprocamente in modo appropriato sulla implementazione dei rispettivi obblighi. In particolare, gli obblighi di informazione reciproca saranno attivati:
  - a) in ogni caso di violazione della protezione dei dati personali che sia collegato ai dati scambiati in esecuzione del presente accordo
  - b) qualora vi sia motivo di ritenere che i dati ricevuti o forniti in esecuzione del presente accordo siano inaccurati o incompleti, o non avrebbero dovuto essere scambiati, nel qual caso la parte ricevente assumerà le opportune iniziative.

## **Articolo 6 Spese**

Le Parti sosterranno ognuna le proprie spese relative all'applicazione del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie.

## **Articolo 7 Modifiche e integrazioni**

Il presente Accordo di cooperazione può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti.

## **Articolo 8 Entrata in vigore**

Il presente Accordo di cooperazione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione di entrambe le parti.

Fatto a Lussemburgo e a Roma il 11 luglio 2022, in due originali in lingua inglese e italiana.

**Per l'EPPO**

**CECCARELLI  
Danilo**

Digitally signed by  
CECCARELLI Danilo  
Date: 2022.07.11 17:48:50  
+02'00'  


**Danilo Ceccarelli  
Vice Procuratore Capo Europeo  
Procuratore Europeo per l'Italia**

**Per la Procura Generale Militare presso la  
Corte di Cassazione**

Prima digitalmente da Signed by:  
MAURIZIO BLOCK  
In Data/On Date:  
giovedì 21 luglio 2022 16:53:52

**Maurizio Block  
Procuratore Generale Militare presso la  
Corte di Cassazione**



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE



## **WORKING ARRANGEMENT**

**between**

**THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE (EPPO)**

**and**

**THE ITALIAN MILITARY PROSECUTOR GENERAL AT THE COURT OF CASSATION**

The European Public Prosecutor's Office (hereinafter referred to as 'the EPPO') and the Italian Military Prosecutor General at the Court Of Cassation (hereinafter referred to as 'Military Prosecutor General'), together referred to as 'the Parties',

Having regard to Articles 86 and 325 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU),

Having regard to Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the EPPO (hereinafter referred to as 'the EPPO Regulation'), and in particular to Articles , 5(3), 13(1), 24(2) and 27 thereof,

Having regard to the function and the role of the Military Prosecutor General, and more in general of the Military Prosecution Service, in particular in view of Articles 103(3) and 108 of the Constitution of the Italian Republic, which establish that the military judiciary – including the prosecution – is independent from any other power,

Having regard to the exclusive competence, in the Italian national system, of the Military Prosecution Service in respect of military offences committed by military personnel, including personnel serving in law enforcement forces with military status,

Considering that the EPPO Regulation establishes that the EPPO shall exercise the functions of prosecutor in the Member States in respect of criminal offences affecting the financial interests of the Union which are provided for in Directive (EU) 2017/1371 (PIF Directive), when the EPPO exercises its competence, in the competent courts of those Member States, until the case has been finally disposed of,

Considering that some of the offences that might affect the financial interests of the European Union would fall, in accordance with the Italian legislation, within the exclusive competence of the Military Prosecution service, and the EPPO could exercise its competence pursuant to Articles from 24 to 27 of the EPPO Regulation, including possible evocation from the Military Prosecutor's Office that is conducting the investigation, in line with Article 24(2) of the EPPO Regulation,

Considering that the military prosecution service is highly specialised and that, in case the EPPO exercises its competence for military offences, it is necessary that the EPPO and the military prosecution service regularly consult each other,

Considering that it is in the common interest of the Military Prosecutor General and of the EPPO to ensure the correct prosecution and handling, from the legal standpoint, of the proceedings where the EPPO exercise its competence in respect of military offences,

Having finally considered that it is necessary, in the proceedings for protection of legality before the Court of Cassation, that the functions of prosecutor on behalf of the EPPO are exercised by a European Delegated Prosecutor that is appointed at the office of the General Prosecutor at the Court of Cassation level also with reference to military offences, as already foreseen by the agreement between the EPPO and the Minister of Justice of Italy in line with Article 13(2) of the EPPO Regulation, and Article 9 para 1 D.L.vo 9/2021, as amended by Article 34 para 1 D.L. 17/2022,

Agree as follows:

### **Article 1 Purpose and scope**

1. The purpose of this Working Arrangement is to provide a structured framework for cooperation between the Parties in relation to proceedings for military offences in respect of which the EPPO exercises its competence.
2. This Working Arrangement, which only concerns the relations between the EPPO and the Military Prosecutor General, is not intended to create any additional rights and obligations under Union Law and is without prejudice to the provisions governing the mandate of the EPPO or of the Military Prosecutor General.

### **Article 2 Consultations**

1. Without prejudice to the obligations of the Parties pursuant to the EPPO Regulation and the Italian Legislative Decree no. 9/2021, whenever possible the EPPO and the Military Prosecutor General will consult in any occasions the EPPO receives, for any sources, information related to military offences that might fall within its competence. The Military Prosecutor General may refer the consultation to the Chief Prosecutor of the competent

territorial Military Prosecutor's Office, or to a substitute prosecutor. The EPPO may refer the consultation to an European Delegated Prosecutor.

2. Where a Military Prosecutor's Office believes that there are reasons to inform the EPPO that an investigation in respect of criminal offences for which the EPPO could exercise its competence is ongoing, the military prosecutor in charge of the case will consult the EPPO before sending the information according to Article 24(2) of the EPPO Regulation. The EPPO will refer the consultation to an European Delegated Prosecutor.
3. Where the EPPO exercise its competence for a military offence, initiation an investigation in line with Article 26 or evoking an investigation in accordance with Article 27 of the EPPO Regulation, the European Delegated Prosecutor will consult regularly with a military prosecutor at every stage and phase of the proceedings. Without prejudice to the absolute autonomy and independence of each party, the consultation will be aimed at ensuring the correct prosecution and handling of the proceedings. The Military Prosecutor General may refer the consultation to the Chief Prosecutor of the competent territorial Military Prosecutor's Office, or to a substitute prosecutor.

### **Article 3** **Coordination in case-related matters**

1. When the EPPO and a Military Prosecutor's Office carry out connected investigations, the Parties will coordinate with each other in respect of investigative measures.
2. The Parties may invite each other to participate, on a peer-to-peer basis, to coordination meetings or other coordinating initiatives.
3. Upon the other party's request or at its own initiative, each Party may transfer to the other Party specific documents part of the respective case-file, in accordance with the applicable legislation on the secrecy of pre-trial investigations.
4. Each Party can put on hold the exchange of information in case this may hamper ongoing investigations, or may jeopardise the security of individuals.

### **Article 4** **Contact points**

The Parties shall designate contact points for exchange of information and operational cooperation under this working arrangement. They shall notify each other of such designation by means of exchange of letters.

### **Article 5** **Data Protection**

1. Personal data may only be processed by the Parties in full compliance with the respectively applicable data protection framework. Both Parties shall ensure that all receipts of personal data, as well as any transfers thereof, are duly logged and traceable, including, where required in line with these or other implementing rules, the grounds for their transfer. No personal data shall be kept longer than necessary for the purpose for which it has been processed, or than required due to other legal obligations.

2. Personal data shall be transmitted with a purpose and shall not be processed in a manner incompatible with the purpose for which it was transmitted.
3. To the extent applicable and without prejudice to any processor-controller agreement between the parties, the parties shall cooperate and inform each other appropriately in the implementation of their respective obligations. This specifically includes informing each other
  - a) in case of any personal data breach occurring in relation to personal data exchanged under this arrangement,
  - b) in case there are reasons to believe that personal data received or provided under this arrangement were or are inaccurate or incomplete, or should not have been transmitted, in which case the receiving party shall take the appropriate action.

### **Article 6 Expenses**

The Parties shall bear their own expenses which arise in the course of implementation of the present working arrangement, unless otherwise stipulated.

### **Article 7 Amendments and supplements**

This working arrangement may be amended in writing at any time by mutual consent between the Parties.

### **Article 8 Entry into force**

This Working Arrangement shall enter into force on the date of its signature by the last signatory.

Done at Luxembourg and in Rome on 11 July 2022, in two originals in the English and Italian language.

**For the EPPO**

**CECCARELLI Danilo**  
Digitally signed by  
CECCARELLI Danilo  
Date: 2022.07.11  
17:48:11 +02'00'

**Danilo Ceccarelli**  
**Deputy European Chief Prosecutor**  
**European Prosecutor for Italy**

**For the Military Prosecutor's General  
Office at the Court of Cassation**

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
**MAURIZIO BLOCCO**

In Data/On Date:  
giovedì 21 luglio 2022 16:56:46

**Maurizio Blocco**  
**Military Prosecutor General at the Court  
Of Cassation**